



Titolo

Illecito sportivo – art. 30 CGS - alterazione dello svolgimento e del risultato – non occorre - attività dirette allo scopo – sufficienza – fattispecie di pura condotta

Descrizione

L'illecito sportivo è fattispecie di pura condotta, a forma libera, in cui la soglia di punibilità è anticipata al compimento di un'attività finalizzata ad alterare lo svolgimento o il risultato di una competizione. Dunque esso si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono compiuti atti idonei, inequivocabilmente diretti a ottenere i risultati di cui sopra (cfr. Corte federale d'appello, SS.UU., decisione n. 51/2019-2020). D'altronde tale è la struttura anche della "parallela" figura criminosa della frode sportiva (art. 1 legge 401 del 1989), come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte: Cass. pen. sez. 3, sent. n 31623 del 2015).

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 1/CFA/2020-2021/B

Presidente

Torsello

Relatore

Fumo

Riferimenti normativi

art. 30 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 001 CFA del 4 settembre 2020 (Sig. Maccarrone Giordano/Procura Federale)